

Tribunale di Fermo

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

Ordine degli Avvocati di Fermo

**PROTOCOLLO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE
UDIENZE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO E PRESSO
L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO DAL 12 MAGGIO
2020 AL 30 GIUGNO 2020**

Il Presidente del Tribunale di Fermo, dott. Bruno Castagnoli,

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, dott. Raffaele
Iannella

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, avv. Stefano Chiodini

- visto l'art. 83 comma 6 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 così come modificato dal Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020, che prevede che “per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.”;

- visto l'art. 83 comma 7 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 così come modificato dal Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020, il quale recita “per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) *la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*

b) *la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960 n.1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*

c) *la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*

d) *l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*

e) *la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole*

udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;

h -bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti»;

- visto l'art. 36 comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 secondo il quale “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato

all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 “;

- viste le misure organizzative adottate ai sensi dell'art. 83 comma 6° del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 così come modificato dal Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 dal Presidente del Tribunale di Fermo e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo in data 4 maggio 2020

ADOTTANO

il seguente protocollo avente ad oggetto lo svolgimento delle udienze civili presso il Tribunale di Fermo e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Fermo per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020

premessa

1. giudizi civili
2. materia di famiglia
3. materia lavoro e previdenza sociale
4. procedimenti cautelari
5. termini e svolgimento udienze
6. procedure esecutive
7. procedure concorsuali
8. interdizione, inabilitazione, tutela, curatela ed amministrazione di sostegno
9. udienze rinviate a data successiva al 30 giugno 2020
10. Giudice di Pace

1. **PREMESSA**

Le udienze nel settore civile sono rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, salvo quanto previsto come eccezione a tale regola nelle disposizioni di cui al punto n. 4 che tengono conto anche dei Protocolli precedentemente stipulati.

- Modalità dei rinvii

I magistrati provvederanno al rinvio dei procedimenti che non vengono trattati nel periodo, esclusivamente in modalità telematica, con provvedimenti che saranno comunicati tempestivamente alle parti, con indicazione degli incumbenti previsti per l'udienza di rinvio.

A tal fine potranno utilizzare i modelli di differimento predisposti dalla Struttura Tecnica per l'Organizzazione, disponibili nella rete intranet del Consiglio Superiore della Magistratura nell'area dedicata all'emergenza Covid-19. I Magistrati cureranno la personalizzazione e l'importazione dei modelli nella Consolle del magistrato.

- Modalità di fissazione e tenuta delle udienze

I Giudici, dopo aver individuato le cause da trattare secondo i criteri sopra indicati, ne daranno comunicazione alle parti del procedimento interessato alla trattazione, con indicazione delle modalità di trattazione almeno sette giorni prima dell'udienza. Le modalità di svolgimento dell'udienza saranno annotate nello storico del fascicolo di ogni procedimento con la relativa dicitura ("udienza da remoto o trattazione scritta").

Per la trattazione secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7° lett. f) ed h) del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 così come modificato dal Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020, vale quanto previsto nel protocollo relativo allo svolgimento delle udienze civili presso il Tribunale di Fermo stipulato dal Presidente del Tribunale di Fermo, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo in

data 3 aprile 2020 le cui disposizioni, eventualmente precisate con il presente provvedimento, si intendono prorogate sino al 30 giugno 2020.

- **Redazione del verbale di udienza**

Per le udienze per le quali è prevista la trattazione scritta il Giudice provvederà a redigere un verbale di udienza nel quale darà atto di quanto fatto pervenire dalle parti e darà atto dei provvedimenti adottati per i quali era stata fissata l'udienza, compresa l'assunzione a riserva; il verbale, inserito nel fascicolo telematico, verrà comunicato alle parti.

La redazione di tale verbale è facoltativa per i procedimenti cautelari.

Tali udienze saranno tenute preferibilmente con la presenza in Ufficio del Giudice.

Le udienze da remoto saranno tenute con la presenza in Ufficio del Giudice.

1. **GIUDIZI CIVILI**

Le udienze del contenzioso civile ordinario, compresi i procedimenti sommari, per le quali non è disposto il rinvio, vengono di regola svolte secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 7° lett. h) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (cd. trattazione scritta), qualora non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

Sono oggetto di trattazione nel periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020:

- a. le cause di competenza del Tribunale ordinario indicate nell'art. 83 comma 3° del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 così come modificato dal Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020, comprese dunque le cause, anche se non fissate per la precisazione delle conclusioni o per la discussione e anche se non originate da ricorsi cautelari, aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona;

- **b.** le cause in primo grado ed in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o siano già state istruite, in particolare le cause la cui udienza è fissata per la precisazione delle conclusioni, per le quali è prevista la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e le cause trattate con il rito sommario per le quali è prevista quale adempimento di udienza la riserva a decisione della causa.

Per le cause già fissate per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., qualora tutte le parti chiedano la discussione orale, il Giudice provvederà ai sensi dell'art. 83 comma 7° lett. f) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 così come modificato dal Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 ovvero rinvierà l'udienza a data successiva al 30 giugno 2020.

-**c.** Per le prime udienze di trattazione e per quelle fissate all'esito della concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., il Giudice provvederà a rinviarle direttamente a data successiva al 30 giugno 2020, qualora la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (esemplificativamente termini a comparire, termine per la costituzione del convenuto, termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.) determinerebbe comunque la necessità di un rinvio, tenendo conto della natura del procedimento e della anzianità del ruolo.

Per quelle per cui un tale problema non si ponga il Giudice valuterà se disporre comunque il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 ovvero se provvedere alla loro trattazione con la modalità prevista dall'art 83 comma 7° lett h) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Analoga scelta potrà essere effettuata in relazione alle udienze previste all'esito delle prove (in particolare per esame della C.T.U.), senza previsione di precisazione delle conclusioni.

- **d.** i procedimenti cautelari.

Qualora sia ritenuta l'urgenza della trattazione del procedimento spetterà al Presidente o al Giudice incaricato della trattazione del procedimento, secondo le rispettive competenze, valutare se la relativa udienza, qualora non richieda la presenza di soggetti diversi dalle parti o dai loro difensori, (come nelle udienze Presidenziali), debba essere svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7° lett. f) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 così come modificato dal Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 ovvero disponendo la comparizione delle parti con l'adozione delle necessarie misure precauzionali.

2. MATERIA DI FAMIGLIA

In materia di famiglia si applica il Protocollo del 4 maggio 2020 (che sostituisce il precedente protocollo del 24 marzo 2020), il Protocollo del 3 aprile 2020 ed il Protocollo del 10 aprile 2020 che vengono in questa sede integralmente richiamati e la cui validità, pertanto, viene prorogata sino alla data del 30 giugno 2020;

3. MATERIA LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

In materia di lavoro e previdenza sociale saranno tenute, sempre con le modalità previste dall'art. 83 comma 7° lett. h) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, le udienze già fissate per la discussione e quelle fissate ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., nonché le

udienze per le quali non sia prevista la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti e che possano essere definite senza ulteriore attività istruttoria a seguito di riserva, eventualmente con la concessione di termini.

Anche per tali controversie, qualora tutte le parti chiedano la discussione orale, il giudice provvederà ai sensi dell'art. 83 comma 7° lett. f) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 così come modificato dal Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 ovvero rinvierà l'udienza a data successiva al 30 giugno 2020.

4. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Per i procedimenti cautelari, sia in materia civile che in materia di lavoro e previdenza, le udienze già fissate saranno trattate secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7° lett. h) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, con invio telematico degli scritti delle parti e con assunzione in riserva di decisione; ove reso necessario dalla costituzione (solo telematica) del resistente in udienza e in tutte le ipotesi in cui il Giudice lo riterrà necessario, verranno concessi termini per il deposito telematico di note e repliche.

Nei procedimenti cautelari per i quali l'udienza non sia stata ancora fissata e che il Giudice ritenga di fissare in data anteriore al 30 giugno 2020, la stessa sarà ugualmente tenuta secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7° lett. h) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, preferibilmente con la previsione di un termine prima dell'udienza al resistente (i) per il deposito della comparsa (e) di risposta ed eventualmente con previsione di ulteriori termini alle parti per il deposito di scritti di replica. Alla scadenza di tali termini il Giudice riserverà la decisione.

5. TERMINI E SVOLGIMENTO UDIENZE

Le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni saranno tenute secondo il calendario già fissato dal Giudice Istruttore; le parti faranno pervenire in cancelleria, nel fascicolo telematico, entro l'orario fissato per l'udienza, le loro conclusioni ed il Giudice tratterrà la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge, preferibilmente in misura ridotta per le cause ultratriennali.

Le udienze fissate per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. verranno tenute secondo il calendario già fissato dal Giudice Istruttore. Le memorie conclusionali debbono essere depositate nel termine anticipato eventualmente assegnato dal Giudice; qualora sia stato concesso un termine per il deposito di tali memorie che abbia subito una sospensione ex art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 come modificato dall'art. 36 del Decreto Legge n. 23/20 tale da non consentire il rispetto di quelli concessi dal Giudice, quest'ultimo provvederà al rinvio dell'udienza. Qualora sia possibile lo svolgimento dell'udienza il Giudice assumerà la causa in decisione e la sentenza verrà depositata al PCT nella medesima giornata.

Se tutte le parti chiedono la discussione orale il giudice provvederà alla trattazione secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7° lett. f) D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 così come modificato dal Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 ovvero al rinvio dell'udienza a data successiva al 30 giugno 2020.

Nella individuazione delle cause che vanno trattate i Giudici terranno conto della sospensione dei termini prevista dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 dall'articolo 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 36 del Decreto Legge n. 23/20, per cui provvederanno, se necessario, ad assegnare i termini o a differirli.

All'udienza di rinvio fissata ex art. 309 c.p.c., ove tutte le parti facciano pervenire, entro il secondo giorno precedente a quello fissato per l'udienza, dichiarazione della propria intenzione di non comparire, il giudizio sarà dichiarato estinto; altrimenti, sarà rinviato ad altra udienza successiva al 30 giugno 2020.

6. PROCEDURE ESECUTIVE

Il settore delle esecuzioni sarà oggetto di più specifico provvedimento all'esito anche di interlocuzione con le categorie dei professionisti.

Verrà in particolare disciplinata l'ipotesi delle udienze innanzi ai professionisti delegati e al G.E. delle udienze di ripartizione delle somme.

7. PROCEDURE CONCORSUALI

Per le procedure concorsuali vale quanto esposto nelle misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Fermo e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo.

8. INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, DI TUTELA, CURATELA ED AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

E'consentito il deposito da parte di privati di atti ed istanze concernenti provvedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione solo per i casi in cui siano dedotte motivate circostanze fondanti l'urgenza di provvedere. Il deposito di tali atti ed istanze avverrà tramite plico postale o presso la Cancelleria della volontaria giurisdizione previo appuntamento telefonico.

L'ascolto e l'esame diretto dell'interdicendo, dell'inabilitando e dell'amministrando verrà di regola rinviato a data successiva al 30 giugno

2020, salva che sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto dell'interessato non sia incompatibile con le sue condizioni di età e di salute.

Il Giudice Tutelare, qualora ne ravvisi la necessità e qualora sia documentata una situazione di effettiva urgenza per la quale si renda necessario adottare provvedimenti indispensabili per la cura della persona interessata o per la conservazione e amministrazione del suo patrimonio, procederà alla nomina del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno in via provvisoria, indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Le udienze fissate per i giuramenti saranno tenute, senza partecipazione delle parti e dei difensori, secondo il calendario già fissato dal G.T. e secondo le seguenti modalità: gli avvocati o comunque professionisti nominati tutori di minori, amministratori di sostegno anche in via provvisoria ed urgente, presteranno il giuramento di rito per iscritto, ai sensi dell'art. 411 c.c. e 349 c.c. tramite il PCT ed attesteranno la conformità della copia analogica al corrispondente decreto di nomina definitiva o in via provvisoria ed urgente in formato digitale, estratto dal fascicolo informatico. La dichiarazione dovrà riportare la formula del giuramento "*giuro di esercitare l'ufficio di tutore/amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza*" e i dati anagrafici completi, e dovrà essere inoltrata alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione almeno 2 giorni prima dell'udienza già fissata. Tale dichiarazione, vistata dal G.T. all'udienza già calendarizzata può ritenersi validamente prestata.

Gli amministratori di sostegno nominati in via definitiva e provvisoria ed urgente, non abilitati all'utilizzo del PCT saranno esonerati provvisoriamente dal giuramento ai sensi degli artt. 361 e 411 c.c., ultimo comma, attesa l'

urgenza insita nella emergenza epidemiologica da COVID- 19 e si intenderanno immessi nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in via provvisoria ed urgente sulla base della copia conforme del provvedimento che ritireranno presso lo sportello all'ingresso del Tribunale con le modalità valide per il deposito degli atti. Il Giudice raccoglierà il giuramento in data successiva al 30 giugno 2020 avendo cura di fissare specifica udienza.

Le udienze relative alle procedure di amministrazione di sostegno già fissate nel periodo 11 maggio 2020 – 31 luglio 2020, nelle quali si è già proceduto alla nomina dell'amministratore provvisorio, saranno tenute senza partecipazione delle parti e/o dei difensori secondo il calendario già fissato dal G.T., che provvederà a rinviarle a data successiva al 30 giugno 2020, nel corso dell'udienza già calendarizzata con provvedimento che sarà successivamente comunicato a cura della cancelleria.

Le procedure di amministrazioni di sostegno promosse con l'assistenza del difensore, già fissate per la comparizione delle parti (cd. 1 udienza) e per le quali non si è proceduto alla nomina dell'amministratore provvisorio in quanto alcuna situazione di urgenza all'atto del deposito del ricorso era stata evidenziata, e che hanno già subito a causa dell'attuale emergenza sanitaria dei rinvii, saranno tenute senza la partecipazione delle parti e dei difensori, secondo il calendario già fissato dal G.T.. In detti procedimenti i difensori delle parti dovranno trasmettere almeno due giorni prima dell'udienza, mediante il sistema del PCT al G.T., oltre agli originali di notifica, una dichiarazione-relazione sottoscritta dalle parti (raccolta in maniera diretta se vi è la possibilità pur nel mantenimento delle norme sul distanziamento sociale o inviata via mail con verifica di provenienza) e autenticata dal difensore nella quale si manifesta la rinuncia a comparire e la conferma integrale di quanto

esposto nel ricorso depositato ribadendo anche l'adesione/consenso e/o dissenso motivato alla nomina dell'amministratore di sostegno, chiedendo se del caso la nomina dell'amministratore provvisorio, e indicando ove possibile il nominativo del soggetto da nominare.

Seguirà pertanto il provvedimento che il G.T. riterrà di adottare.

Le udienze relative alle procedure di amministrazione di sostegno promosse dal P.M. o dai privati senza l'assistenza di difensore, già calendarizzate nel periodo 11 maggio 2020 – 30 giugno 2020 e nelle quali non sia intervenuta la nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio, saranno tenute senza la partecipazione delle parti, secondo il calendario già fissato dal G.T., solo se verrà dedotta una situazione di effettiva urgenza, che dovrà essere rappresentata almeno 2 giorni prima dell'udienza, con istanza scritta da depositarsi in via telematica, o via PEC, o da parte dei privati secondo le modalità previste per la presentazione loro delle istanze; tali istanze dovranno essere accompagnate da eventuale documentazione, in particolare relativa alla dedotta situazione di urgenza.

Seguirà il provvedimento che il G.T. riserverà di adottare.

I colloqui del G.T. con amministratori di sostegno, tutori, curatori ed altri soggetti interessati (medici, assistenti sociali, parenti dei beneficiari ecc....), sono sospesi sino al 30 giugno 2020. Eventuali urgenze dovranno essere rappresentate con istanza scritta da depositarsi in via telematica, o via PEC o, da parte dei privati, secondo le modalità indicate per la presentazione delle istanze. L'istanza sarà messa in visione al magistrato che, ove ritenuto, si metterà in contatto, anche telefonico con l'istante.

9. **UDIENZE RINVIATE A DATA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO
2020**

Tutte le udienze differenti da quelle per cui è prevista la trattazione saranno oggetto di rinvio a data successiva al 30 giugno 2020.

Sono oggetto di rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 le udienze relative alle convalide di sfratto e quelle relative agli accertamenti tecnici preventivi, salvo che siano allegati ragioni di grave pregiudizio connesse a tale rinvio.

In caso di trattazione il Giudice valuterà e comunicherà le relative modalità ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 così come modificato dal D.L. n. 28 del 30 aprile 2020.

Per le udienze per le quali è prevista istruttoria (assunzione di testimonianze, interrogatori formali o incarichi al C.T.U.) verrà disposto rinvio a data successiva alla scadenza del periodo feriale, salva la valutazione di particolari ragioni di urgenza che rendano opportuno il rinvio a data antecedente ma pur sempre successiva al 30 giugno 2020.

10. GIUDICE DI PACE

Nel periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 i Giudici di Pace di Fermo terranno le udienze fissate per discussione e le udienze che provengono da rinvio per trattative nelle quali non è necessaria la presenza delle parti.

Le udienze si terranno con le modalità appreso indicate:

- invio di note o memorie alla pec dell'Ufficio del Giudice di Pace di Fermo ed alla pec delle altre parti costituite;
- comunicazione alla mail del Giudice di Pace designato dell'avvenuta spedizione via pec dell'atto al fine di segnalare l'attività svolta.

Le prime udienze e le udienze ex art. 320 IV comma c.p.c. verranno rinviate ad un'udienza successiva alla data del 30 giugno 2020 e le date dei rinvii verranno comunicate alle parti costituite a mezzo pec.

Nel periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 l'iscrizione al ruolo delle cause ordinarie con data di udienza che cade nel suddetto periodo si perfezionerà inviando una pec all'Ufficio del Giudice di Pace di Fermo contenente la scansione dell'atto introduttivo, la scansione della nota di iscrizione al ruolo unitamente alla scansione del contributo unificato e della marca da bollo, se dovuta.

L'udienza verrà rinviata d'ufficio e l'avvocato riceverà comunicazione della data della nuova udienza via pec.

Il convenuto (se vorrà costituirsi) potrà costituirsi in giudizio nella stessa maniera, quindi, inviando via pec la comparsa, in tal caso riceverà sempre via pec la comunicazione della nuova data d'udienza.

In ogni caso, sono fatti salvi i diritti di prima udienza.

Successivamente alla data del 30 giugno 2020, le parti costituite provvederanno al deposito del fascicolo cartaceo presso la cancelleria, adempiendo a tale incombenza e comunque con anticipo di almeno 20 giorni rispetto all'udienza fissata.

Il deposito di ricorsi per decreto ingiuntivo avverrà a mezzo PEC.

La richiesta di copie di decreti ingiuntivi andrà effettuata sempre via pec all'Ufficio del Giudice di Pace di Fermo, il quale comunicherà giorno e ora in cui potranno essere ritirate le copie.

PEC Giudice di Pace: gdp.fermo@giustiziacert.it

FERMO, li 04 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Bruno Castagnoli

Il Presidente dell'ordine degli Avvocati

Avv. Stefano Chiodini

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Raffaele Iannella